DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 1985

relativa ad una procedura a norma dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/27.591 – London Cocoa Terminal Market Association Limited)

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(85/564/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 2,

vista la notifica e la domanda di attestazione negativa presentate il 29 giugno 1973 ed il 20 maggio 1985 dalla London Cocoa Terminal Market Association in ordine allo statuto ed ai regolamenti dell'associazione,

visto il contenuto essenziale della notifica (2), pubblicato conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17,

previa consultazione del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti,

considerando quanto segue:

I. I FATTI

La London Cocoa Terminal Market Association (LCTMA) – il mercato a termine del cacao di Londra – è una delle numerose borse merci aventi sede in questa città. Questi mercati a termine sono associazioni autonome amministrate da consigli di amministrazione cooptati fra i membri. Tali consigli, assistiti da segretariati, esercitano i poteri che i membri hanno loro delegato e che sono stabiliti in regolamenti di mercato. Nonostante siano autonomi, questi mercati a termine sono sottoposti ad un certo controllo da parte della Bank of England.

Oggetto della LCTMA è di organizzare e gestire una borsa a termine del cacao a Londra. Un mercato a termine fornisce dei servizi organizzati per la conclusione di contratti di acquisto o di vendita di merci da consegnare ad una data stabilita. La funzione che essi sono destinati ad assolvere è essenzialmente quella di proteggere i commercianti di prodotti e merci di base contro i rischi di un andamento sfavorevole dei prezzi.

La LCTMA organizza l'emiciclo dove si svolgono le negoziazioni e si fissano i prezzi, regola determinati aspetti tecnici quali i mesi di consegna ammessi e le clausole standard dei contratti e provvede infine alla compensazione e alla liquidazione. Le operazioni avvengono nell'emiciclo dove le offerte di vendita e le domande di acquisto degli intermediari si incontrano secondo il cosiddetto sistema della «chiamata aperta».

Il contratto normalmente negoziato sul mercato a termine del cacao verte su partite di 10 tonnellate, o di multipli di 10 tonnellate, di grani di cacao di qualità e dimensioni specificate nella sezione IV del regolamento della LCTMA, con consegna ai prezzi contrattuali franco magazzino approvato dalla LCTMA nel Regno Unito, o con consegna in depositi convenzionati ad Amsterdam, Anversa, Amburgo o Rotterdam. Il contratto deve essere stipulato nei 15 mesi che precedono i mesi di consegna ossia marzo, maggio, luglio, settembre e dicembre.

Tutti i contratti negoziati nel mercato a termine del cacao di Londra devono essere registrati presso la «International Commodities Clearing House Limited (ICCH)», una società indipendente che fornisce alla LCTMA determinati servizi di compensazione e di liquidazione. Questa società, che dispone di considerevoli capitali e riserve, appartiene integralmente a sei banche di compensazione. Il suo compito principale è di prevedere e di organizzare una compensazione giornaliera di affari di tutti i tipi, e di garantire ai «Clearing Members», in nome dei quali i contratti vengono registrati, la corretta esecuzione degli stessi, conformemente alle regole della LCTMA.

Esistono quattro categorie di membri della LCTMA. Le prime due, composte di membri con diritto di voto, quali i membri mediatori (Broker Members) ed i membri interni (Home Members), sono autorizzate ad operare nell'emiciclo del mercato. Il regolamento ammette un massimo di 18 membri mediatori, e di 36 membri interni. Le due altre categorie sono composte di membri senza diritto di voto: membri commercianti (Trade Members) ed esterni (non-Trade Members), il cui numero è illimitato. I requisiti fissati dal regolamento per beneficiare della qualifica di «Broker» o «Home Member» sono in larga misura simili, ed esigono che il candidato soddisfi a determinate condizioni finanziarie. Una descrizione esatta di criteri applicabili al momento del deposito della candidatura può essere ottenuta presso il segretario generale (Secretary). I «Brokers» sono persone fisiche, mentre gli «Home Members» sono società o imprese. Per divenire «Broker», il candidato deve dimostrare al consiglio di amministrazione di svolgere attività commerciali sul mercato del cacao di Londra. Per diventare «Home

(1) GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.
(2) GU n. C 204 del 13. 8. 1985, pag. 7.

Member» il candidato deve già essere «Trade Member» (o soddisfare ai requisiti di ammissione prescritti per questa categoria).

Tutti i membri con diritto di voto devono essere membri dell'ICCH, presso la quale essi devono far registrare i loro contratti. A contropartita dei diritti di registrazione, l'ICCH garantisce la corretta esecuzione dei contratti. La qualità di membro con diritto di voto può essere ceduta a condizione che il nuovo membro sia eletto conformemente allo statuto. La qualità di membro senza diritto di voto non è cedibile.

I membri commercianti devono essere persone giuridiche, società o persone fisiche delle quali il consiglio di amministrazione riconosce l'interesse legittimo e costante per la produzione, la fabbricazione o il commercio del cacao in grani o dei prodotti a base di cacao. I membri esterni devono essere persone giuridiche, società o persone fisiche che non soddisfano ai requisiti per essere eletti membri commercianti, ma delle quali il consiglio di amministrazione riconosce la qualità di utente regolare del mercato a termine del cacao.

Una procedura di appello si applica se il consiglio di amministrazione respinge una domanda di ammissione o il permesso di trasferire la qualifica di membro o un cambio nella gestione o nella forma della società o impresa membro. La procedura si applica anche quando un membro è espulso o sospeso o non accetta le decisioni del consiglio di amministrazione. Il candidato o il membro possono chiedere al consiglio di esaminare la sua decisione, presentando un esposto e fornendo tutte le informazioni pertinenti.

Le operazioni concluse nell'emiciclo fra «Broker Members» e «Home Members» possono essere esonerate dalla commissione di mediazione. Deve essere invece percepita una mediazione su tutte le altre transazioni effettuate sia fra membri, sia fra membri e non membri, ma i tassi di mediazione possono essere liberamente negoziati. L'esenzione di cui beneficiano i «Broker Members» e «Home Members» dall'obbligo di percepire una commissione di mediazione è giustificata dalla loro proprietà del mercato. Ciò comporta diverse spese supplementari che le altre categorie di membri non devono sostenere dato che non hanno alcun diritto di proprietà sul mercato. Una commissione addizionale – pari a quella iniziale sulla vendita – è prevista quando il fornitore che offre il cacao in esecuzione di un contratto non è il «Clearing Member» dell'ICCH a nome del quale il contratto è registrato. L'addizionale è dovuta a questo «Clearing Member». Per i contratti conclusi e liquidati nello stesso giorno, le transazioni finali sono esentate dal pagamento della commissione.

L'ICCH può, per scopi amministrativi, trattenere a nome dei propri membri una parte della commissione quale acconto sulle commissioni dovute per i contratti registrati. A tal fine l'ICCH può informare periodicamente i suoi membri dei tassi di commissione applicati per i contratti registrati presso di essa.

I mercati a termine internazionali di Londra, che sono le principali piazze per il commercio internazionale dei prodotti di base, contribuiscono alla stabilità e al buon funzionamento degli scambi internazionali e dei meccanismi di fissazione dei prezzi su scala mondiale. Anche il volume delle transazioni che in essi si svolgono è considerevole. Per quanto riguarda il cacao, i seguenti dati illustrano l'importanza della LCTMA rispetto ai due principali concorrenti, ossia i mercati a termine del cacao di Parigi e di New York.

Volume annuale delle transazioni (partite negoziate) 1979-1984 (1)

Anno	Londra	New York	Parigi
1979	839 751	265	18 327
1980	647 307	201 662	4 623
1981	818 979	562 651	7 224
1982	626 693	607 964	7 780
1983	1 336 545	1 162 540	34 125
1984	1 317 706	1 127 752	39 180

(1) In genere una partita è di 10 tonnellate.

II. VALUTAZIONE GIURIDICA

1. Lo statuto ed i regolamenti notificati della LCTMA devono essere considerati come accordi ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE.

2. Lo statuto ed i regolamenti inizialmente notificati precisavano i tassi minimi netti di commissione applicabili dai membri. Il consiglio di amministrazione era autorizzato a sospendere o ad escludere i membri che violavano le regole. I tassi minimi di commissione variavano in funzione di chi li pagava o li riscuoteva e a seconda che il contratto fosse o no registrato a nome del cliente. I tassi erano ridotti se il contratto era registrato presso l'ICCH a nome del cliente e se colui che pagava era un membro commerciante anziché un membro esterno. I tassi erano ancora più bassi se colui che pagava era un membro interno, mentre i tassi più bassi di tutti erano riservati ai membri mediatori e ad una sottocategoria di membri interni denominati «City Home Members». I membri mediatori hanno il diritto di non far pagare le commissioni, ma quando trattavano per conto di membri interni, membri commercianti o non commercianti, o non membri, in precedenza essi dovevano far pagare loro i tassi minimi di commissione previsti. Se il membro mediatore non operava nell'emiciclo ma agiva tramite un altro membro mediatore, doveva pagare a quest'ultimo i tassi minimi di commissione. I membri nazionali possono operare nell'emiciclo, senza far pagare la commissione, ma non possono trattare l'uno con l'altro. Essi possono designare propri dipendenti a rappresentarli sul mercato. Se non possono operare nell'emiciclo essi devono servirsi di un mediatore; in precedenza essi dovevano versargli la commissione minima appropriata. I membri commercianti e i membri esterni possono trattare l'uno con l'altro soltanto al tasso minimo di commissione o a un tasso superiore. In precedenza il regolamento prevedeva che i membri commercianti e i membri esterni potevano essere registrati come agenti autorizzati ad effettuare

ordini presso i membri mediatori e membri interni per conto di membri commercianti o di membri esterni e i primi potevano restituire, a determinate condizioni, parte della commissione all'agente. Il regolamento prevedeva una sottocategoria di membri nazionali, quella dei «City Home Members», che potevano, tramite un membro mediatore, operare ad un tasso di commissione ridotto. La Commissione ha considerato questo sistema di tassi di commissione minimi come una forma di fissazione dei prezzi contraria alle disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE. La LCTMA è stata invitata a rinunciare al sistema di tassi minimi fissi. Questo sistema è stato abolito e i riferimenti a questo sistema nello statuto e nei regolamenti sono stati soppressi. Le attuali disposizioni prevedono che le transazioni effettuate nell'emiciclo fra mediatori e membri interni possono essere esentate dalla commissione. Tutte le altre transazioni, che si svolgono fra membri o fra membri e non membri, comportano il pagamento di un diritto di commissione. La Commissione ritiene che quest'ultimo obbligo non limiti sensibilmente la concorrenza poiché esso comporta solamente l'obbligo di percepire una commissione senza far alcun riferimento alle percentuali. Ne consegue che esiste una totale libertà di negoziare le percentuali reali delle commissioni di mediazione.

3. In seguito all'intervento della Commissione, altre modifiche sono state apportate alle regole riguardanti la qualità di membro. Risulta ora chiaramente dallo statuto che tutti i candidati che soddisfino al criterio di ammissione possono divenire membri, e che i criteri di valutazione delle domande di ammissione sono obiettivi (vedi I. I fatti, punto 7). Il consiglio di amministrazione deve ora giustificare le proprie decisioni che riguardino la qualità di un membro. Per tutelare i diritti dei membri esistenti o potenziali è stata istituita una procedura d'appello. In ultima istanza, il membro potrebbe rivolgersi alla magistratura ordinaria appellandosi ai principi del diritto inglese.

4. Dopo la pubblicazione effettuata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17 non sono pervenute osservazioni.

5. Lo statuto e i regolamenti notificati, così come sono stati modificati, non comportano più restrizioni sensibili alla concorrenza all'interno del mercato comune. In base agli elementi di cui è a conoscenza, la Commissione non ha motivo per intervenire ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1. Essa può pertanto rilasciare un'attestazione negativa ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 17,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In base agli elementi di cui è a conoscenza, la Commissione decide che essa non ha motivo di intervenire in virtù delle disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE, nei confronti dello statuto e dei regolamenti della London Cocoa Terminal Market Association, da ultimo notificati il 20 maggio 1985.

Articolo 2

La London Cocoa Terminal Market Association, sede sociale Cereal House, 58 Mark Lane, London EC3, Regno Unito, è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 1985.

Per la Commissione

Peter SUTHERLAND

Membro della Commissione